



COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA

APPROVATO con DELIBERA di
CONSIGLIO COMUNALE nr. 22 del 25/11/2013.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Disciplina e ambito di applicazione dei servizi di polizia urbana
- Art. 2 – Pubblicità del regolamento
- Art. 3 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 4 – Autorizzazioni, concessioni e atti di assenso

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 5 – Divieto di occupazione del suolo
- Art. 6 – Collocamento di tavoli, sedie, o altro davanti a esercizi commerciali
- Art. 7 – Occupazione con dehors
- Art. 8 – Installazione di tende solari
- Art. 9 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 10 – Installazione di chioschi o edicole

TITOLO III – CONVIVENZA CIVILE, PULIZIA E DECORO

- Art. 11 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 12 – Disposizioni generali
- Art. 13 – Atti vietati
- Art. 14 – Rifiuti domestici e ingombranti
- Art. 15 – Obblighi dei gestori di esercizi pubblici, commerciali e artigianali
- Art. 16 – Sgombero dalla neve
- Art. 17 – Manutenzione degli edifici privati
- Art. 18 – Cura dei terreni confinanti col suolo pubblico
- Art. 19 – Collocamento di cartelli e iscrizioni
- Art. 20 – Collocamento di monumenti, targhe o lapidi
- Art. 21 – Aree, giardini e parchi pubblici
- Art. 22 – Atti contrari alla pulizia del suolo pubblico, al decoro e alla moralità
- Art. 23 – Deturpamento di edifici pubblici e privati

TITOLO IV – QUIETE PUBBLICA

- Art. 24 – Inquinamento acustico
- Art. 25 – Norme e orari per attività rumorose
- Art. 26 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
- Art. 27 – Rumori fastidiosi

TITOLO V – CUSTODIA, TUTELA E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 28 – Diritti degli animali
- Art. 29 – Custodia e circolazione degli animali

TITOLO VI – NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 29 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 30 – Fuochi, combustibili, esalazioni moleste
- Art. 31 – Sicurezza degli edifici pubblici e privati
- Art. 32 – Cortei, processioni, cerimonie e riunioni

TITOLO VII – SANZIONI

- Art. 33 – Sanzioni
- Art. 34 – Pagamento in misura ridotta
- Art. 35 – Rapporto
- Art. 36 – Ordinanza ingiunzione
- Art. 37 – Ordinanze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi
- Art. 38 – Norme finali.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disciplina e ambito di applicazione dei servizi di polizia urbana

1. La Polizia Urbana nel territorio del Comune di Albonese è disciplinata dal presente regolamento, dalle norme qui richiamate e dalle disposizioni emanate dall' Autorità comunale per le singole circostanze, nei limiti delle funzioni e poteri ad essa attribuiti da leggi o regolamenti.
2. Il presente regolamento disciplina l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano arrecare danno o pregiudizio alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, il corretto uso delle aree pubbliche e dei beni comuni, il decoro ambientale e la qualità di vita della popolazione.
3. Le norme del presente regolamento inerenti gli spazi e i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.
4. Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale.
5. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro regolamento di polizia urbana precedentemente emanato.

Art. 2 – Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Albonese. Un esemplare resterà inoltre a disposizione presso l' ufficio di Polizia Locale a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 3 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Il Sindaco sovrintende al servizio di polizia urbana, i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale, nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e ovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza comunale, allo scopo di accertare ogni violazione amministrativa ovvero di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i reati.

Art. 4 – Autorizzazioni, concessioni e atti di assenso

- 1. Regime generale.** Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i permessi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare nei casi previsti;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all' Amministrazione di imporre nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando

Comune di Albonese - Regolamento di Polizia Urbana

con giustificato motivo i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;

e) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo.

2. Modalità per la richiesta. Le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda quando prevista, con l'osservanza delle leggi sul bollo, e in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno osservate le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 e del relativo Regolamento di esecuzione, R.D. 6/5/1940 n. 635, e successive modifiche. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti. Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione da parte degli uffici competenti mediante trasmissione di copia del provvedimento al Servizio di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

3. Sospensione, decadenza e revoca. Ogni violazione alle norme del presente regolamento, che non comporti denuncia all' Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui all' art. 33 del presente Regolamento. In caso di particolare gravità o recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo autorizzativo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte dei titolari,
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti, soggettivi od oggettivi dei titolari, previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga per comprovata necessità;
- quando senza nulla osta del Comune sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 – Divieto di occupazione del suolo

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche, o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione rilasciata dall' Autorità comunale e senza aver provveduto al pagamento della prevista tassa di occupazione.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono regolate dal D.Lgs 114/1998, dalla L.R. 15/2000 e dalle relative disposizioni attuative.
3. Le operazioni di carico e scarico di merci devono essere effettuate in corrispondenza degli appositi stalli di sosta riservati individuati da apposita segnaletica. Qualora detti stalli fossero inadeguati al tipo di operazione occorre chiedere autorizzazione per occupazione di suolo pubblico all'ente proprietario della strada.

Art. 6 – Collocamento di tavoli, sedie, o altro davanti a esercizi commerciali

1. L'autorizzazione a occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante o altri oggetti davanti a esercizi commerciali può essere concessa a favore degli esercenti stessi oppure a favore di altra persona in caso di manifestazioni autorizzate. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati con le modalità previste dal Codice della Strada.
2. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, puliti e non devono arrecare pericolo o intralcio agli avventori e agli utenti della strada.
3. L'Amministrazione comunale può negare l'autorizzazione qualora vi si oppongano ragioni di viabilità, di sicurezza o altri motivi di pubblico interesse.

Art. 7 – Occupazione con dehors

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una parte delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 6, che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici indicati dall' Ufficio Tecnico e che non siano in contrasto con ragioni di viabilità, igiene o sicurezza pubblica. L'autorizzazione è annuale, non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato e per eventuali rinnovi deve essere presentata richiesta.

Art. 8 – Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. L'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a mt. 2.20.

Comune di Albonese - Regolamento di Polizia Urbana

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, la segnaletica, gli spazi per le affissioni pubbliche e ogni altro oggetto destinato alla pubblica visibilità, ivi compresi quelli di interesse artistico.

La misura dettata nel presente articolo potrà essere modificata dall' Autorità comunale, anche al disotto del limite stabilito, solo quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 9 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Gli spettacoli, le proiezioni e gli intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico dovranno rispettare le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza previa richiesta e concessione di autorizzazione da parte dell' Autorità comunale.

Qualora lo spettacolo richieda il posizionamento di struttura mobile questa dovrà ottenere licenza di agibilità da parte dell' Autorità comunale.

Art. 10 Installazione di chioschi o edicole

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole o chioschi o per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, può essere accordata solo quando non ne derivi ostacolo alla circolazione di veicoli e pedoni o diminuzione della visibilità alle intersezioni e curve. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti e alle condizioni previste dal Codice della Strada e dalle normative e regolamenti in materia di edilizia e commercio.

TITOLO III – CONVIVENZA CIVILE, PULIZIA E DECORO

Art. 11 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Comune favorisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare l'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire a ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

Art. 12 – Disposizioni generali

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche i luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

Art. 13 – Atti vietati.

1. E' vietato abbandonare, gettare o disperdere su area pubblica qualsiasi oggetto anche di piccolo volume. E' inoltre vietato gettare o accumulare rami o foglie provenienti da luoghi privati.
2. E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di manifesti, opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica o disturbo alla circolazione anche dei pedoni. E' sempre vietata la distribuzione di manifesti, opuscoli o foglietti mediante il lancio da veicoli.
3. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico sacchi, pattumiere o recipienti contenenti rifiuti o altri oggetti. Ogni rifiuto deve essere smaltito secondo le modalità previste dalle apposite leggi e regolamenti.
4. E' vietato spostare, sporcare o danneggiare i cassonetti e ogni altro contenitore per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.
5. E' vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio dei veicoli o la riparazione degli stessi salvo se dovuti a cause di forza maggiore o cause fortuite.
6. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque abbia il godimento di un immobile, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 14 – Rifiuti domestici e ingombranti

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti solidi urbani, non pericolosi e non ingombranti, devono essere chiusi in idonei sacchi e depositati all'interno dei contenitori appositamente collocati sul territorio comunale, avendo cura di richiudere il contenitore al termine dell'operazione. Nel caso in cui i contenitori siano saturi non è consentito depositare rifiuti all'esterno degli stessi.

Per le altre tipologie di rifiuti, non pericolosi e non ingombranti, (carta, plastica, vetro, sfalci e potature) occorre utilizzare i contenitori preposti, secondo le modalità indicate sugli stessi.

Qualora fosse previsto il servizio di raccolta differenziata porta a porta, i rifiuti domestici dovranno essere collocati nei luoghi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

I rifiuti ingombranti devono essere smaltiti nei luoghi e secondo le modalità previste dal Comune di Albonese.

E' vietato il conferimento di rifiuti provenienti da attività e immobili esterne al territorio del Comune di Albonese.

Ogni altra tipologia di rifiuti per la quale il Comune non prevede modalità di raccolta dovrà essere smaltita in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 15 – Obblighi dei gestori di esercizi pubblici, commerciali e artigianali

I gestori di esercizi pubblici, commerciali e artigianali, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in altro modo che consenta l'aggregazione di avventori o clienti all'esterno dell'esercizio, hanno l'obbligo di porre in essere tutte

Comune di Albonese - Regolamento di Polizia Urbana

le cautele atte a scoraggiare comportamenti che costituiscono disagio, disturbo o pericolo all'esterno dei locali.

Durante gli orari di apertura gli esercenti dovranno posizionare all'esterno del proprio esercizio contenitori idonei alla raccolta dei mozziconi e dei rifiuti.

Qualora l'esercizio non disponga di adeguato spazio esterno privato da riservare a tali contenitori è consentita l'occupazione di suolo pubblico per le finalità di cui al precedente capoverso.

L'Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del presente articolo può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali e, in caso di persistenza di motivi di disagio e disturbo, può applicare la sospensione della concessione o autorizzazione di cui l'esercizio sia in possesso.

Art. 16 – Sgombero dalla neve

I proprietari e i conduttori di edifici hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le rispettive proprietà, limitatamente alla parte che si trova sulla pubblica via sul quale è localizzato l'accesso contraddistinto dalla numerazione civica, non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare acqua che possa congelarsi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati. Solo nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata dalla Polizia Locale, e con le prescritte cautele, potrà essere autorizzato dall'autorità comunale lo sgombero dalla neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi con conseguente getto sul suolo pubblico.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici non dovrà in nessun caso essere accumulata sulla carreggiata in modo da creare ostacolo o da ostruire gli scarichi fognari.

Art. 17 – Manutenzione degli edifici privati

I proprietari e i conduttori dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, le recinzioni dei giardini. Essi hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco. E' fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di porte, finestre o altro, o all'imbiancatura dei muri, di utilizzare opportuni accorgimenti al fine di evitare danni alla pubblica via e agli utenti della stessa. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza prospiciente la pubblica via.

Art. 18 – Cura dei terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari e i conduttori di edifici o aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo solidale di tenere regolata la vegetazione che si protende sull'area pubblica in modo da non restringere o danneggiare le banchine, le carreggiate e i marciapiedi, da non occultare la segnaletica e da non limitare la visibilità.

Comune di Albonese - Regolamento di Polizia Urbana

Per motivi di igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro l'autorità comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari l'obbligo di recingere la proprietà. E' vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 19 – Collocamento di cartelli e iscrizioni

Il collocamento di cartelli e iscrizioni di qualunque specie anche luminose ed in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada sulla quale si affaccia e potrà essere vietato, a tutela dell'estetica cittadina, del decoro e del rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, sarà valutata, caso per caso, l'apposizione di iscrizioni, insegne, avvisi, manifesti e pubblicità.

Art. 20 – Collocamento di monumenti, targhe o lapidi

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, piazze o altre aree pubbliche o aperte al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione comunale, fatte salve le altre disposizioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia.

A tale scopo dovranno essere presentati in tempo utile: disegni, modelli, fotografie delle opere, testi delle epigrafi e quanto altro richiesto nel caso.

L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere. Le opere abusive saranno rimosse a spese del trasgressore.

Art. 21 – Aree, giardini e parchi pubblici

Nelle aree pubbliche e nei giardini e parchi pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli a motore, fatta eccezione per: i veicoli atipici per il trasporto di disabili, i mezzi di soccorso e vigilanza, i mezzi utilizzati per lavori di manutenzione;
- b) circolare nei centri sportivi comunali con veicoli a motore in genere, con le eccezioni di cui al punto a);
- c) trattenersi o introdursi dopo l'orario di chiusura;
- d) arrecare impedimento ai corsi d'acqua e agli impianti di irrigazione;
- e) danneggiare, sporcare, imbrattare qualsiasi oggetto o impianto di uso pubblico (giochi, arredi urbani, siepi, prati, panchine, servizi igienici, segnaletica, ecc...);
- f) salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti;
- g) utilizzare giochi per bambini da parte di adulti o comunque di persone di età superiore a quella specificata;
- h) calpestare aiuole e spazi erbosi ove espressamente segnalato;
- i) dormire, sdraiarsi, depositare oggetti sulle panchine impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- j) occupare i suddetti spazi pubblici con attrezzature fisse o mobili senza autorizzazione.

Le norme suddette valgono anche nel caso di piante, aiuole, fioriere o simili esistenti nelle aree pubbliche del paese.

Art. 22 – Atti contrari alla pulizia del suolo pubblico, al decoro e alla moralità

Fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, in tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:

1. sedersi o sdraiarsi sulle strade, sulle piazze e sulle soglie di edifici comunali;
2. dormire o compiere atti contrari alla pulizia, al decoro e alla moralità sotto i portici, sotto i loggiati, negli androni, sulle scale;
3. salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni;
4. salvo autorizzazione concessa dall' autorità comunale, esercitare il campeggio o dimorare in tende, camper, roulotte, veicoli, baracche, ripari di fortuna. E' vietata la sosta ai nomadi su tutto il territorio comunale, così come previsto da ordinanza sindacale nr. 2-2009 del 14/03/2009.
5. avere comportamenti che rechino intralcio, molestia o pericolo nei confronti di persone o veicoli;
6. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza quali soddisfare esigenze fisiologiche fuori dai servizi igienici o esibire parti intime del corpo;
7. offrire prestazioni sessuali in aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio;
8. fermarsi per contrattare prestazioni sessuali a pagamento con persone che, per l'atteggiamento o per l'abbigliamento o per il comportamento, manifestino l'intenzione di esercitare la fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul veicolo di soggetti come sopra descritti e appartarsi con essi in luogo pubblico o aperto al pubblico per consumare l'atto sessuale costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente regolamento;
9. importunare pedoni o conducenti di veicoli con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti o servizi, senza preventiva autorizzazione dell'autorità comunale di Pubblica Sicurezza.

Art. 23 – Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, macchie, disegni gli edifici pubblici o privati, le opere stradali, gli alberi e l'arredo urbano.

A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria è previsto l'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione.

In caso di mancato ripristino provvederà l' Amministrazione Comunale, che in seguito addebiterà le spese sostenute al trasgressore.

Qualora il trasgressore non venga individuato resta a carico del proprietario, pubblico o privato, provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Laddove i proprietari non provvedano al ripristino, nei termini stabiliti dall' autorità comunale, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con facoltà di rivalsa pecuniaria verso la proprietà.

TITOLO IV – QUIETE PUBBLICA

Art. 24 – Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e i regolamenti esistenti in materia di inquinamento acustico, a maggior tutela della quiete pubblica viene stabilito quanto prescritto nei seguenti articoli del presente titolo.

Art. 25 – Norme e orari per attività rumorose

Chi esercita, a titolo professionale o di svago o di necessità, un'arte, un mestiere, un'industria, un laboratorio o un deposito, oltre all'osservanza delle norme contenute nel "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" deve usare ogni cautela al fine di non causare disturbo o molestia a chi si trova in prossimità di detta attività.

Pertanto ogni attività rumorosa è tenuta al rispetto dell'orario di riposo dalle ore 22 alle ore 7.00. Per i giorni festivi la fascia di rispetto va dalle 0.00 alle 8.00.

Fanno eccezione le specifiche autorizzazioni comunali rilasciate per spettacoli o trattenimenti pubblici.

Nel caso di lavori dettati da urgenza, sicurezza o improrogabile necessità, è possibile richiedere al Sindaco l'autorizzazione per esercitare l'attività in deroga ai suddetti orari, il quale potrà accordarla o negarla o imporre speciali prescrizioni.

E' sempre facoltà del Sindaco, previa verifica da parte di organi competenti, di vietare o subordinare a particolari cautele o limitazioni le attività rumorose nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi.

Le limitazioni del presente articolo non si applicano ai lavori pubblici e agli interventi pubblici relativi a impianti, attrezzature e servizi.

Art. 26 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

I gestori di locali o luoghi di ritrovo, in area pubblica o privata, sono tenuti a porre in essere tutte le cautele possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. La propagazione di suoni con strumenti musicali, impianti audio o video o altri mezzi di diffusione sonora, deve rispettare gli orari previsti dall'art. 25 del presente Regolamento, salvo specifica autorizzazione rilasciata per spettacoli o trattenimenti pubblici.

L'Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o luoghi di ritrovo e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare la sospensione della concessione o autorizzazione di cui il locale sia in possesso.

Art. 27 – Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, l'uso di strumenti musicali o apparecchi di diffusione sonora ad alto volume, i rumori eccessivi e inutili prodotti dagli autoveicoli.

I sistemi di allarme negli edifici privati devono essere predisposti per funzionare a intervalli periodici e non possono comunque superare la durata complessiva di cinque minuti.

TITOLO V – CUSTODIA, TUTELA E CONDUZIONE DI ANIMALI

Art. 28 – Diritti degli animali

1. E' vietato abbandonare animali e mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti.
2. E' vietato esporre animali vivi nelle vetrine dei negozi o sulle bancarelle dei mercati e fiere qualora non siano adeguatamente accuditi e in condizioni tali da non garantirne il benessere.
3. E' vietato utilizzare animali vivi come premi nei giochi di qualsiasi natura, nei luna park, nelle fiere, nelle sagre e in qualsiasi altra manifestazione pubblica.
4. E' vietato tenere animali in condizioni di sporcizia tali da pregiudicare la salute e l'igiene degli animali stessi, nonché l'igiene e il decoro di luoghi pubblici o private dimore.
5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a percosse o altri tipi di violenza.
6. E' vietato praticare la macellazione domestica salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
7. E' vietato infliggere inutili sofferenze, torture o sevizie agli animali destinati allo sfruttamento commerciale o industriale, nonché agli animali allevati a scopo di consumo domestico.

Art. 29 – Custodia e circolazione degli animali

1. E' vietato far circolare sul territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione rilasciata dall' Autorità comunale, come già previsto da ordinanza sindacale nr. 3-2009 del 2/4/2009.
2. E' vietato lasciare vagare su aree pubbliche qualsiasi specie di animali, compresi quelli da cortile. Gli animali vaganti saranno catturati dagli operatori accreditati dal Servizio Veterinario dell' ASL e affidati alle strutture di accoglienza preposte.
3. I proprietari o conduttori di animali devono provvedere a rimuovere gli escrementi depositati dagli stessi sul suolo pubblico. Nel caso ciò non avvenga la pulizia sarà effettuata dal Comune e addebitata al trasgressore, al quale sarà comminata anche la sanzione prevista.
4. Conduzione e custodia dei cani:
 - a) i cani possano circolare nel centro abitato ed essere condotti nei luoghi aperti al pubblico solo se trattenuti con guinzaglio di misura non superiore a mt 1,50;
 - b) i cani non possano essere condotti nei parchi pubblici, aree sportive e in tutte le aree pubbliche contrassegnate da apposita segnaletica di divieto;
 - c) i conduttori dei cani abbiano sempre con sé una museruola da applicare agli animali in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - d) in ambito urbano i conduttori dei cani raccolgano immediatamente le feci prodotte dagli animali e abbiano sempre con sé idonea attrezzatura per la raccolta delle stesse;
 - e) i proprietari o detentori dei cani affidino gli animali a persone in grado di gestirli correttamente;

Comune di Albonese - Regolamento di Polizia Urbana

- f) i proprietari o detentori dei cani adottino tutti i provvedimenti al fine di evitare che gli animali vaghino senza custodia sul territorio comunale;
 - g) i proprietari o detentori dei cani adottino tutti i provvedimenti al fine di evitare che i loro animali arrechino disturbo alla quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne;
 - h) i cani a guardia delle proprietà private siano custoditi in modo da non arrecare danno ai passanti e a tutti gli utenti della strada.
5. Per ogni altra norma in merito si rinvia a quanto previsto da norme regionali e nazionali.

TITOLO VI – NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 29 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune mette in essere tutti gli accorgimenti atti a garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici e il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici di causare molestie o pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività e per la loro libera e tranquilla circolazione.

Art. 30 – Fuochi, combustibili, esalazioni moleste

1. Fatti salvi i materiali utilizzati negli appositi apparati di combustione, cucina o riscaldamento (fornelli, caldaie, bruciatori, stufe, camini, griglie, ecc...), nel centro abitato è vietato bruciare foglie, rami, sterpaglie e qualsiasi altro materiale che produca fumo o esalazioni che possono arrecare pericolo o disagio. Fuori dal centro abitato è possibile bruciare materiali di origine vegetale in modo da non causare pericolo di incendio o da precludere la visibilità ai veicoli che transitano sulle strade.
2. I depositi di materiali sabbiosi o polverosi devono essere adeguatamente coperti o riparati in modo da non essere dispersi nel centro abitato.
3. Per la detenzione, il deposito e l'utilizzo di combustibili, materiali infiammabili, materiali esplosivi, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e dalle norme speciali in materia.

Art. 31 – Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. E' fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza e in regola per quanto riguarda l'igiene, la prevenzione incendi e la stabilità.
3. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con le debite cautele, infissi, vasi, impianti di illuminazione e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche

Comune di Albonese - Regolamento di Polizia Urbana

o private, al fine di non arrecare danni a cose o persone che si venissero a trovare al di sotto di essi.

4. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e in condizioni di sicurezza in modo da evitare la caduta di tegole, lastre, pietre, calcinacci o qualsiasi altro materiale.
5. I proprietari di portici o marciapiedi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla riparazione di guasti o rotture che si dovessero verificare ai loro immobili. Lo stesso dicasi per i proprietari di griglie, telai, botole e simili esistenti in zone di pubblico passaggio.
6. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde chiuse da sportelli o griglie che impediscano la caduta al loro interno di persone, animali, oggetti.

Art. 32 – Cortei, processioni, cerimonie e riunioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, processioni, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento, implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Autorità Comunale dovrà essere dato almeno 7 giorni prima.
3. Le precedenti disposizioni non si applicano ai cortei funebri, per i quali verranno definite le modalità caso per caso.
4. Esclusivamente per le manifestazioni connesse ad eventi o circostanze di natura straordinaria, l'Autorità Comunale potrà accettare le istanze degli organizzatori anche in deroga ai termini di cui sopra.
5. Le modalità dello svolgimento delle suddette aggregazioni saranno concordate con l'Autorità Comunale che potrà comunque vietarle per motivi di ordine pubblico, sicurezza o viabilità.
6. Chi intende organizzare manifestazioni aperte al pubblico, ovvero somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande, deve richiedere le relative autorizzazioni al Servizio di Polizia Locale con almeno 10 giorni di anticipo.
7. Chi si renda responsabile di gravi inadempienze in merito non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione comunale per manifestazioni sportive, culturali o ricreative, sul territorio comunale, per almeno 12 mesi.

TITOLO VII – SANZIONI

Art. 33 – Sanzioni

1. Ai fini dell'accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981 n. 689 (*art.16: E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione*); dell'art. 7 bis del D.L.vo 18/8/2000 n. 267 (*Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro*) e della Legge 24/7/2008 n. 125 (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*).
2. Fatte salve le sanzioni previste da norme nazionali o regionali in materia, nonché da altri regolamenti emanati da questo Comune, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento di Polizia Urbana è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) violazioni agli articoli dei Titoli IV e V: da € 50,00 a € 500,00;
 - b) violazioni agli articoli dei Titoli II, III e VI: da € 80,00 a € 500,00.

Art. 34 – Pagamento in misura ridotta

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, con provvedimento della giunta comunale è stabilito, per le varie violazioni, l'importo per il pagamento in misura ridotta, all'interno dei rispettivi limiti edittali minimo e massimo.

In assenza del provvedimento di cui al comma 1, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è effettuato con le modalità stabilite dalle disposizioni comunali in vigore, che devono essere indicate sul verbale di accertamento.

Art. 35 - Rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'autorità di cui al precedente art. 3.

Art. 36 - Ordinanza-ingiunzione

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.

L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano i criteri stabiliti nell'art. 11 della legge n. 689/1981.

Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa ordinanza. Se l'interessato risiede all'estero, il termine è di 60 giorni.

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge n. 689/1981.

Art. 37 - Ordinanze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi

Salva diversa disposizione di legge, le disposizioni del presente Regolamento, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente art. 2, si applicano anche in caso di violazioni di ordinanze emanate dai responsabili dei settori o servizi del Comune in esecuzione di norme di legge o di regolamento.

Art. 38 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli artt. da 3 a 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.